



COMUNE DI SASSARI

SETTORE POLITICHE, SERVIZI E COESIONE SOCIALE

Capitolato per l'affidamento del
Servizio di accoglienza di un gruppo
massimo di 65 persone
appartenenti alla comunità rom
del campo nomadi di Sassari
presso centri collettivi
o altre tipologie di alloggio
CIG. n. 83714399FF

SOMMARIO

– Premesse

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Servizi da garantire

Art. 3 - Migliorie e attività progettuali aggiuntive

Art. 4 – Durata

Art. 5 – Importo dell'appalto

Art. 6 – Aggiudicazione dell'appalto

Art. 7 – Sottoscrizione del contratto

Art. 8 – Oneri a carico della Ditta affidataria e della Stazione Appaltante

Art. 9 – Monitoraggio, verifiche e controlli

Art. 10 - Cauzione

Art. 11 – Responsabilità

Art. 12 - Inadempimenti, penalità, risoluzione del contratto

Art. 13 – Compensi e modalità di pagamento

Art. 14 – Clausola di tracciabilità

Art. 15 – Tutela dei dati personali e sensibili

Art. 16 – Foro competente

Art. 17 – Rinvio a norme vigenti

Art. 18 – Responsabile del procedimento

Art. 1 – Premesse

Il Comune di Sassari, nel rispetto delle finalità e dei principi della normativa in materia di immigrazione e tutela della condizione dello straniero e della L.R. n. 9 del 9 marzo 1988 “Tutela delle etnie e della cultura dei nomadi”, aveva destinato a vantaggio delle famiglie Rom residenti in città un'area attrezzata, sita in Sassari, S.P. 15M – Sassari- Ittiri – km. 0,750.

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 2011 e la conseguente Strategia Nazionale 2012-2020, hanno richiesto agli Stati membri di adottare un piano di superamento dei campi nomadi con ricollocazione dei Rom, Sinti e Caminanti in alloggi più consoni per garantire la dignità delle persone e la tutela dei diritti sociali e civili delle comunità.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 17/08/2018, è stato adottato un atto di indirizzo per far fronte alle diverse criticità emerse e al degrado ambientale ed igienico sanitario riscontrato nell'area ad essi destinata, disponendo la progressiva chiusura del Campo Nomadi ed il conseguente sgombero di tutto il sito.

Al fine di dare attuazione a tale atto di indirizzo, questa Amministrazione ha attivato procedure di rimpatrio volontario assistito, ricerca di case in locazione attraverso la pubblicazione Avvisi Pubblici, promosso specifici progetti di inclusione sociale.

Sul fronte della ricerca di case in locazione, si è dovuto prendere atto della mancanza di risposte da parte dei proprietari di immobili agli avvisi pubblicati dal Settore Politiche della casa, Lavori e Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica.

L'attuale situazione igienico-sanitaria tuttavia rende sempre più necessario un intervento di chiusura dell'area per poter procedere ad un risanamento ambientale, in particolar modo nell'area bosniaca, per non mettere a rischio la salute degli stessi abitanti e dei numerosi minori presenti, ma anche a tutela delle circostanti aree agricole e delle aree rurali abitate.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/301 del 05/11/2019 ha definito il termine ultimo di chiusura del Campo Nomadi, con conseguente sgombero di tutto il sito, indicando le seguenti date: entro il 31.03.2020 dell'area in uso alla comunità bosniaca *Korakhané*, ed entro il 31.05.2020 dell'area in uso alla comunità serba *Dazikhané*;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/02/2020 "Area sosta nomadi sita in Sassari, zona Piandanna s.p. 15m – Sassari-Ittiri - km 0,750 - Sostegno Abitativo per la popolazione ROM – atto di indirizzo" si è dato incarico al Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale di espletare, con ogni possibile sollecitudine, le procedure relative al reperimento di una o più strutture ricettive in grado di ospitare tutte le 11 famiglie bosniache residenti nel campo sosta, garantendo loro il vitto e l'alloggio per un periodo non superiore a tre mesi, da finanziare attraverso i fondi regionali assegnati al Comune di Sassari per l'inclusione sociale e abitativa delle famiglie appartenenti alle popolazioni nomadi.

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale n. 2020/543 del 24/02/2020 è stato approvato un Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del “Servizio di accoglienza di un gruppo massimo di 65 persone appartenenti alla Comunità Rom del campo nomadi di Sassari presso centri collettivi o altre tipologie di alloggio”;

L'Avviso pubblico è stato pubblicato dal 25/02/2020 all'Albo Pretorio e sul portale Istituzionale del Comune di Sassari.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2020/665 del 06/03/2020 è stata indetta la gara sul Cat Sardegna per l'affidamento del “Servizio di accoglienza di un gruppo massimo di 65 persone appartenenti alla Comunità Rom del campo nomadi di Sassari presso centri collettivi o altre tipologie di alloggio”, e che la stessa è andata deserta;

Rispetto al progetto della prima gara indetta è stato escluso dal presente appalto il Servizio navetta e le relative attività (art. 2 Capitolato prima gara), mantenendo però immutato l'importo

prodie/procapite di € 32,00 (IVA al 5% esclusa);

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/137 del 27/05/2020 è stato definito il termine ultimo di chiusura del Campo Nomadi al 30.09.2020, con conseguente sgombero di tutto il sito da parte di entrambe le comunità bosniaca *Korakhané* e serba *Dazikhané*.

Oggetto e finalità

Con la presente procedura si intende affidare il "Servizio di accoglienza di un gruppo massimo di 65 persone appartenenti alla Comunità Rom del campo nomadi di Sassari presso centri collettivi o altre tipologie di alloggio CIG n. 83714399FF.

Attualmente le persone residenti nel campo nomadi nell'area bosniaca per le quali si prevede la necessità di erogare il servizio in oggetto sono: 65 persone di cui 2 minori di età inferiore a 3 anni.

Il servizio in affidamento ha natura transitoria e di urgenza. Infatti, questa Amministrazione deve rimediare alla mancata risposta ai diversi avvisi pubblici per la ricerca di soluzioni abitative per la ricollocazione di tutti i nuclei familiari che attualmente vivono nel campo nomadi sito a Sassari, nella Strada Provinciale Sassari- Ittiri. Deve, pertanto, ospitare temporaneamente tali nuclei familiari in una o più strutture per consentire la chiusura definitiva, entro il 30.09.2020, del campo nomadi, relativamente all'area in uso alla comunità bosniaca *Korakhané*, in attesa di rimpatrio volontario delle famiglie o di trovare, per i nuclei che intendono rimanere in città,

una sistemazione in idonei alloggi.

Il luogo di esecuzione del servizio è Sassari (NUTS: ITG25).

Art. 2 – Servizi da garantire

L'Ente gestore che si propone per la gestione del servizio dovrà assicurare obbligatoriamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi, figli e da parenti entro il primo grado, le seguenti prestazioni:

2.1 - Servizio alloggio

Le soluzioni di accoglienza proposte per tutte le 65 persone potranno essere appartamenti o centri collettivi.

Ciascuna ditta concorrente, attraverso la compilazione del Modello 3 dovrà fornire tutte le indicazioni richieste dalla Stazione Appaltante in relazione alle soluzioni di accoglienza proposte, alla loro ubicazione, alle caratteristiche tecniche, ai servizi inclusi e ai posti alloggio previsti per ciascuna di esse.

Per ciascuna soluzione abitativa proposta dovrà allegare alla documentazione di gara Planimetria e documentazione fotografica (almeno cinque fotografie).

Per descrivere con maggiore completezza le strutture proposte e la sistemazione degli ospiti dovrà inoltre allegare una relazione tecnico esplicativa.

L'Ente gestore dovrà dichiarare che tutti i locali messi a disposizione per l'accoglienza siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, etc. Dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi ad assicurare i necessari interventi manutentivi, laddove necessari, secondo la normativa in vigore.

In sedi di valutazione delle offerte progettuali pervenute, nel rispetto della dignità delle persone accolte e al fine di prevenire problemi di ordine pubblico, sarà data preferenza alle soluzioni abitative tipo appartamento o comunque di piccole o medie dimensioni, rispetto ai centri di grandi dimensioni.

Il/i centro/i e/o gli alloggi dovranno essere collocati entro il territorio del Comune di Sassari, preferibilmente in posizione facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto urbani e/o con i servizi di scuolabus.

In relazione alle indicazioni in materia di prevenzione del COVID-19 la Ditta affidataria, per la sistemazione abitativa degli ospiti, dovrà impegnarsi, in accordo con gli stessi, alla definizione di nuclei familiari ristretti per l'assegnazione delle stanze, assicurando che tale suddivisione venga rispettata anche negli ambienti comuni, al fine di limitare il più possibile i contatti tra persone appartenenti a nuclei diversi.

La Ditta dovrà garantire la fornitura per gli ospiti di dispositivi di protezione individuale (mascherine) idonee alla prevenzione della diffusione del COVID-19, assicurando la distribuzione quotidiana di n. 1 mascherina a persona.

2.2 - Servizio mensa

Il servizio mensa si attua mediante la somministrazione, in appositi spazi dedicati o in una sala mensa, per ciascuno degli ospiti accolti nel centro e/o negli alloggi, dei seguenti pasti: colazione, pranzo, cena.

L'Ente gestore dovrà inoltre fornire la biancheria necessaria per l'apparecchiatura dei tavoli, garantendo un cambio delle tovaglie almeno una volta alla settimana e comunque in caso di necessità; dovrà fornire il materiale occorrente per la pulizia giornaliera di locali (spazzatura e lavaggio dei pavimenti, igienizzazione di tavoli, sedie e piani di lavoro); fornire il materiale occorrente per la pulizia di ogni altro accessorio o arredo della sala mensa e cucina e per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie.

Nel rispetto delle indicazioni dei "DPCM COVID-19" in materia di prevenzione e contenimento del contagio, la ditta affidataria dovrà adottare le misure in essi previste e procedere pertanto alla sanificazione ed igienizzazione degli ambienti.

Dovrà inoltre creare una logistica degli spazi comuni del servizio mensa che garantisca il distanziamento sociale tra i nuclei familiari diversi, privilegiando la sistemazione nei tavoli dei nuclei familiari ristretti già individuati in precedenza.

2.3 - Servizio di pulizia e disinfezione dei locali

La ditta affidataria dovrà seguire le indicazioni dei "DPCM COVID-19" in materia di prevenzione e contenimento del contagio, adottando le misure in esse previste e procedendo alla sanificazione ed igienizzazione degli ambienti, provvedendo inoltre alla fornitura e al collocamento in tutte le aree comuni dei prodotti igienizzanti (gel/spray).

Dovrà inoltre garantire la pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni, provvedendo alla fornitura delle normali attrezzature e dei prodotti occorrenti per le stesse.

Dovrà assicurare che la raccolta dei rifiuti ordinari avvenga nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, vigilando anche sull'osservanza delle predette disposizioni in relazione ai rifiuti ordinari prodotti dagli ospiti.

I servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici, qualora necessari, e i servizi di smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta, previo accordo con i competenti uffici comunali, sono espletati a cura della ditta affidataria.

2.4 - Servizio di lavanderia

Il servizio di lavanderia dovrà essere garantito dalla ditta affidataria mediante il lavaggio e asciugatura della biancheria e prodotti tessili in dotazione al centro e/o agli alloggi (lenzuola, federe, asciugamani, coperte, piumini, tovaglie, teli da cucina).

Il servizio di lavanderia non comprende la biancheria e/o i vestiti e gli accessori di proprietà degli ospiti o ogni altro prodotto tessile non ricompreso nell'elenco sopra detto, il cui lavaggio dovrà avvenire a cura degli stessi ospiti.

2.5 – Direzione del centro

La Ditta affidataria individua un operatore per la direzione del/i centro/i e, in generale del servizio, che dovrà essere l'unico referente nei confronti dell'Amministrazione.

Tale operatore, preferibilmente formato in materia socio educativa e/o con specifica esperienza lavorativa in strutture di accoglienza socio-educative, avrà il compito:

- di sovrintendere al regolare svolgimento dei diversi servizi, garantendo la costante presenza nel/i centro/i e visite regolari negli alloggi;
- di verificare l'esatta osservanza, da parte degli ospiti, degli obblighi comportamentali e la regolare tenuta e conservazione dei beni e delle attrezzature in dotazione della/e struttura/e;
- fornire agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle norme anti-covid e di normali attività di pulizia e disinfezione dei locali e sul rispetto delle norme locali sulla gestione dei rifiuti, vigilando con la massima attenzione sulla adeguata attuazione delle stesse;
- relazionare con cadenza mensile, o qual'ora fosse necessario, agli uffici del Comune sull'andamento del servizio tenendoli aggiornati su eventuali problemi o specifiche emergenze;
- verificare le presenze quotidiane degli ospiti e segnalare eventuali assenze superiori ai tre giorni, e dare atto delle suddette presenze e/o assenze nella relazione di cui al punto precedente.

La Ditta affidataria, nel progetto tecnico proposto in sede di gara, specificherà se l'operatore individuato quale direttore del centro possieda uno specifico diploma di laurea anche triennale e/o esperienza lavorativa in strutture di accoglienza socio-educative per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio ovvero se pur non avendo tali requisiti, potrà essere affiancato almeno per qualche ora alla settimana o ogni qual volta ne faccia espressa richiesta l'Amministrazione appaltante, da un operatore con idonea formazione professionale o esperienza lavorativa. Di tali operatori, in sede di gara dovranno essere prodotte apposite dichiarazioni autocertificate. Tale eventuale proposta aggiuntiva sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 3 - Migliorie e attività progettuali aggiuntive

La Ditta affidataria, nel progetto tecnico proposto in sede di gara, potrà proporre ulteriori attività migliorative del servizio senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

In particolare saranno considerate valore aggiunto, nel rispetto dei criteri e dei punteggi indicati nel disciplinare di gara le proposte progettuali inerenti:

- Servizio di vigilanza nella/e struttura/e nelle ore notturne;
- Altre migliorie e attività progettuali finalizzate alla integrazione degli ospiti ritenute valide dalla commissione

Art. 4 - Durata

Le prestazioni dovranno svolgersi con decorrenza dal 01/10/2020 al 15/01/2021 per una durata complessiva massima di 107 giorni.

Art. 5 – Importo dell'appalto

In relazione alle persone attualmente residenti nel campo nomadi nell'area bosniaca, l'importo stimato dell'appalto è pari a € 233.688,00 IVA al 5% compresa.

L'importo da corrispondere alla ditta affidataria sarà calcolato in ragione del ribasso praticato sull'importo pro die/pro capite posto a base di gara di € 32,00 IVA al 5% esclusa per ospite, esclusi i minori di età pari o inferiore ai 3 anni.

I minori sino a 3 anni di età sono ospitati in modo gratuito e non verranno considerati ai fini del pagamento delle rette mensili.

I prezzi offerti sono comprensivi di tutti i costi connessi all'erogazione del Servizio in oggetto e dei costi della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività di impresa, connessi con l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Al momento della redazione del presente documento, per le attività oggetto d'appalto non si sono riscontrate interferenze tali da richiedere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto, in relazione ai possibili rischi dati da interferenze, in riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n° 3/2008, non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si dovesse verificare l'insorgenza di potenziali interferenze, il Committente si coordinerà e coopererà con la ditta aggiudicataria per ridurre i rischi, come disposto dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008.

Allo stato attuale, data l'insussistenza di rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi alla sicurezza, risultano essere pari a zero.

Art. 6 – Aggiudicazione dell'appalto

Il servizio verrà affidato a seguito di procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/16, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), preliminarmente alla indizione della prima gara, l'Amministrazione comunale ha effettuato una indagine di mercato attraverso un Avviso Pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata e per individuare pertanto gli operatori economici potenzialmente idonei e interessati allo svolgimento del servizio.

Pertanto saranno invitati alla procedura negoziata i fornitori che hanno risposto alla suddetta Manifestazione di interesse.

I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e i relativi punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara.

La procedura di gara si svolgerà mediante la piattaforma informatizzata del CAT Sardegna in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 50/16 e dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 7 - Sottoscrizione del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i tempi indicati nella piattaforma del Cat Sardegna e comunque non oltre i successivi sessanta giorni.

Ai sensi dell'Art. 32 comma 10 d.lgs. 50/16 modificato dal DLgs 56/2017, il termine dilatorio dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still) non si applica all'appalto in oggetto trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b).

La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata alla verifica dei requisiti tecnico professionali richiesti per l'ammissione alla procedura, alla verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, alla regolarità del DURC e al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Per ovviare a situazioni di pericolo per le persone e per tutelare l'igiene e la salute

pubblica, la Stazione Appaltante, si riserva di dare avvio all'esecuzione del servizio in urgenza ai sensi del comma 12 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata fra le parti.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 8 - Oneri a carico della Ditta affidataria e della Stazione Appaltante

Sono posti a carico dell'impresa affidataria i seguenti obblighi:

- dalla data di consegna delle prestazioni, dare esecuzione al Progetto tecnico gestionale proposto in sede di gara secondo le modalità e i tempi definiti dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle eventuali modifiche e revisioni richieste dallo stesso Ente;
- osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi. L'obbligo sussiste anche dopo la scadenza dei contratti e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa, la violazione dei quali darà titolo all'Amministrazione della immediata risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante verificherà attraverso gli uffici competenti (Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ecc.) la regolarità dei contratti di lavoro e dei versamenti dovuti a favore del personale impiegato nel servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e/o dagli Istituti competenti, si procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Il ritardo nel pagamento della fattura da parte della S.A., derivante da eventuali sospensioni relativi dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa, di cui al precedente comma, non potrà essere motivo di interessi o risarcimento dei danni. Nel caso in cui la ditta affidataria non adempia entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali;
- istruire il proprio personale delle modalità di svolgimento dell'appalto risultanti dal presente capitolato, anche mediante consegna di copia dello stesso;
- osservare le direttive vigenti nazionali e locali in materia di prevenzione alla diffusione del COVID-19;
- segnalare tempestivamente tutti i problemi emersi nella gestione del servizio.

Sono posti a carico della Stazione Appaltante i seguenti obblighi:

- comunicare i nominativi delle persone da ospitare nella struttura o negli alloggi indicati dalla Ditta aggiudicataria;
- vigilare sulla corretta attuazione del servizio, come previsto dall'art. 9;

Art. 9 - Monitoraggio, verifiche e controlli

Alla ditta esecutrice dell'appalto è richiesto, avvalendosi del direttore del centro e di ogni altro operatore impiegato nel servizio, di vigilare sul regolare svolgimento del servizio, di tenere costantemente informati gli uffici competenti su eventuali problemi o specifiche emergenze, di predisporre periodicamente relazioni di aggiornamento.

La verifica e il controllo sul servizio avverranno da parte dell'Amministrazione Comunale con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, al fine di verificare l'andamento del servizio e il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali.

Art. 10 - Cauzione

A garanzia e per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs. 50/2016.

La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, o con altro mezzo previsto dalla vigente normativa in materia.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Della prestata cauzione dovrà esserne consegnata prova alla firma del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a seguito di svincolo della stessa con provvedimento dirigenziale con il quale si attesta la conclusione del contratto e la regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 11 - Responsabilità

L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e obblighi del presente capitolato, nonché del rispetto di tutte le norme di legge sul lavoro e sicurezza.

L'affidatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del personale dello stesso ovvero dai destinatari degli interventi, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

L'Amministrazione contraente è pertanto esonerata da ogni responsabilità, intendendosi, al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Al fine di sollevare l'Amministrazione contraente da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere, l'affidatario si obbliga a stipulare idonea assicurazione che dovrà essere consegnata in copia alla stipula del contratto.

In caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatore è comunque obbligato a darne immediata notizia all'Amministrazione contraente, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

E' vietato alla Ditta aggiudicataria richiedere agli ospiti compensi di qualsiasi natura.

E' vietato ospitare all'interno delle strutture o degli alloggi, anche solo per un giorno, persone che non siano state preventivamente autorizzate secondo l'elenco comunicato alla Ditta dalla Stazione Appaltante.

Art. 12 - Inadempimenti, penalità, risoluzione del contratto

L'aggiudicataria ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti, nonché alle clausole contenute negli articoli del presente capitolato.

L'Ente contraente vigilerà sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e sui

risultati conseguiti; a tal fine si riserva di effettuare tramite un referente, senza preavviso e con ogni mezzo, accertamenti e controlli.

Qualora l'Ente contraente venga a conoscenza che, per motivi imputabili all'affidatario, il servizio non è stato prestato, ovvero non è stato prestato in modo conforme al presente Capitolato, verrà applicata una penale ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, che verrà calcolata secondo i criteri indicati nel presente articolo.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione. Nella contestazione l'Ente contraente, avuto riguardo alla natura del disservizio, preciserà se le prestazioni debbano comunque proseguire o, viceversa, debbano essere sospese.

La comminazione della penale sarà automatica in caso di inutile decorso del suddetto termine ovvero laddove l'Ente contraente valuti negativamente le giustificazioni addotte a norma del comma precedente. In entrambi i casi l'ammontare delle penali applicate dovrà essere comunicato formalmente alla ditta entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla loro comminazione.

Nel caso in cui nella contestazione sia stata ordinata la sospensione delle attività, l'Ente contraente si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese della ditta, le prestazioni necessarie al regolare svolgimento del servizio.

L'ammontare delle penali comminate e delle eventuali spese di cui al comma precedente devono essere versate dalla ditta entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Diversamente l'Ente contraente si rivarrà preliminarmente sulle ulteriori competenze dovute alla ditta e, in subordine, sulla cauzione.

Il pagamento della penale non esonera l'Affidatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'Ente committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, secondo le modalità disciplinate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, per le fattispecie ivi previste nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali comminate dall'Ente contraente superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, al soggetto affidatario sarà corrisposto l'importo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le eventuali penali comminate. Il soggetto affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'Amministrazione per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 Compensi e modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta aggiudicataria, comprensivi dell'Iva se ed in quanto dovuta in base alle disposizioni di legge, sarà effettuato mensilmente, ad emissione di regolare fatturazione elettronica da parte della ditta, previo riscontro della regolarità del servizio svolto, in relazione al numero degli ospiti e dei giorni di presenza (come attestato dalle relazioni mensili inviata dalla Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 8).

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a cura dell'affidatario al Comune di Sassari – Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale – Via Zara n. 2 - 07100 Sassari (codice univoco R6EQ0R) e dovranno contenere il riferimento al “Servizio di accoglienza di un gruppo massimo di 65 persone appartenenti alla Comunità Rom del campo nomadi di Sassari presso centri collettivi o altre tipologie di alloggio CIG n.83714399FF”.

L'ente appaltante s'impegna a liquidare la fattura entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, previo riscontro della regolare esecuzione del servizio. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo informatico dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento

non può essere preteso prima della stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di intervenuta contestazione.

Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o consequenziale al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 14 - Clausola di tracciabilità - obblighi

A pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i fornitori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG comunicato dalla Stazione Appaltante.

Art. 15 - Tutela dei dati personali e sensibili

Nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti gli beneficiari dovranno tener conto, nelle loro modalità di effettuazione, della sensibilità dei dati ad essi inerenti.

La ditta affidataria si impegna, anche in nome dei propri operatori, al rispetto delle norme sulla privacy e alla tutela dei dati sensibili di cui verranno in possesso o a conoscenza.

A tal fine, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione informa che:

1) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:

- adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
- espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente appalto.

Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria funzione istituzionale ed i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali..

2) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

4) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra.

5) L'Impresa in quanto interessata potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg.2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.

6) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n° 1 tel. 079.279111 email info@comune.sassari.it pec protocollo@pec.comune.sassari.it.

7) Responsabile esterno per la protezione dati: Avv. Giacomo CROVETTI, giusta atto di nomina sindacale n° 12 del 25 Maggio 2018. Tel. 3400698849, fax 079.3762089, email: giacomo.crovetti@gmail.com, pec: avv.giacomocrovetti@pec.it.

8) Responsabile per la protezione dei dati relativi ai procedimenti del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale: Dr. Alberto Mura, giusta atto di nomina sindacale Prot. n° 55 del 16/10/2019. Tel. 079/279933, fax 079/279508, email: alberto.mura@comunesassari.it, pec: protocollo@pec.comune.sassari.it.

DATI SENSIBILI OSPITI INSERITI IN STRUTTURA

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali:

1) Il Comune di Sassari trasmette, al momento dell'inserimento presso la struttura, i dati e le informazioni degli ospiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

2) Il trattamento dei dati degli ospiti (adulti e minori) inseriti presso la struttura avviene, da parte della Ditta che gestisce la struttura, esclusivamente nello svolgimento delle proprie funzioni ed i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali;

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

4) I dati personali degli ospiti trasferiti dal Comune di Sassari o acquisiti dalla Ditta per le finalità assistenziali di cui al presente Disciplinare, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra e non oltre le dimissioni dell'utente;

5) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n° 1 tel. 079.279111 email info@comune.sassari.it pec protocollo@pec.comune.sassari.it;

6) Il Responsabile esterno per la protezione dati: Avv. Giacomo CROVETTI, giusta atto di nomina sindacale n° 12 del 25 Maggio 2018. Tel. 3400698849, fax 079.3762089, email:

giacomo.crovetti@gmail.com, pec: avv.giacomocrovetti@pec.it

7) L'affidatario indicherà in sede di gara nel Mod.1 il nominativo del Responsabile Trattamento Dati garantendo la gestione e la riservatezza dei dati sensibili e delle informazioni ricevute ed acquisite nell'ambito del presente affidamento, in ottemperanza della suddetta normativa. Tale nominativo verrà riportato nella convenzione;

8) Il Comune di Sassari, attraverso decreto sindacale, provvederà alla nomina del Responsabile del Trattamento dati esterno indicato dalla Ditta affidataria.

Art. 16 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura e del relativo contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Art. 17 - Rinvio a norme vigenti

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle norme vigenti o disciplinanti la materia.

Art. 18 – Responsabilità in ordine al procedimento e al contratto

Ai sensi dell'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale del Comune di Sassari.

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/16, si comunica inoltre che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dirigente del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale del Comune di Sassari.